

D.A. n. 47 _____ **del 31 / 03 / 2023**

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, contenente “*Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana*”;
- VISTA** la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, recante le “*Nuove norme per l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana*”;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19, recante “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 di emanazione del “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 – Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni*”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 20 del 29 luglio 2021 - *Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione*, e successive modifiche ed integrazioni;
- ATTESO** che l’art. 13 della Legge Regionale n. 20 del 29 luglio 2021 ha istituito l’*Elenco regionale dei mediatori culturali*;
- VISTO** il D.A. n. 89 del 9.9.2022 di approvazione del *Regolamento per la tenuta e la revisione dell'elenco regionale dei mediatori culturali* previsto dall’art. 13, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 20 del 29 luglio 2021 “*Legge regionale per l’accoglienza e l’inclusione*”;
- VISTO** il D.A. n. 90 del 19.9.2022 di approvazione di correzioni al *Regolamento per la tenuta e la revisione dell'elenco regionale dei mediatori culturali* previsto dall’art. 13, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 20 del 29 luglio 2021 “*Legge regionale per l’accoglienza e l’inclusione*”;
- VISTO** il D.A. n. 94 del 21.09.2022 di approvazione della nuova *Domanda di iscrizione* all’*Elenco regionale dei mediatori culturali*;

- VISTO** il D.P.Reg. n. 777/Area 1^/S.G. del 15 novembre 2022 con il quale è stato costituito il Governo della Regione Siciliana – XVIII legislatura e l’Onorevole Nunzia Albano è stata nominata Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
- VISTA** la nota prot. n. 7038/Gab del 17 novembre 2022 concernente l’insediamento in pari data nelle funzioni dell’Onorevole Nunzia Albano in qualità di Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
- VISTA** la Deliberazione n. 45 del 20 gennaio 2023. “*Articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n.10. Razionalizzazione degli Uffici speciali*”, con la quale viene disposta la scadenza anticipata al 31 gennaio 2023 degli Uffici Speciali della Regione Siciliana tra i quali l’Ufficio Speciale Immigrazione;
- VISTA** la nota Prot. n. 3446 del 31/01/2023 del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, avente per oggetto “*Conferimento incarico Dirigenziale – Comunicazione e proposta*”, con la quale, nel proporre alla Dott.ssa Michela Bongiorno il conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio 3° del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, vengono trasferite le funzioni e il personale dell’Ufficio Speciale Immigrazione al nuovo Servizio 3° che assume la denominazione “*Servizio 3° Gestione degli interventi di parte corrente dei fondi del PO FSE e POC (FSE) - Politiche dell’Accoglienza e dell’Inclusione e Politiche per i Siciliani all’Estero*”;
- VISTA** la nota n. 4411 del 03.02.2023 con la quale il responsabile dell’Area di Coordinamento del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha comunicato che il Servizio 3 “*Gestione degli interventi di parte corrente dei Fondi del PO FSE e POC (FSE)*” avrebbe assunto la denominazione “*Gestione degli interventi di parte corrente dei Fondi del PO FSE e POC (FSE)-Politiche per l’Accoglienza e l’Inclusione e Politiche per i Siciliani all’Estero*”;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 431 del 13.02.2023 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti;
- VISTO** il D.D.G. n. 322 del 23.02.2023 con il quale, a far data dal 01.02.2023, alla dott.ssa Michela Bongiorno è conferito l’incarico di dirigente del Servizio 3 “*Gestione degli interventi di parte corrente dei Fondi del PO FSE e POC (FSE), Politiche dell’Accoglienza e dell’Inclusione e Politiche per i Siciliani all’Estero*” del Dipartimento;
- CONSIDERATO** che il *Regolamento per la tenuta e la revisione dell’elenco regionale dei mediatori culturali*, approvato con D.A. n. 89 del 9.9.2022, e successivamente corretto con il D.A. n. 90 del 19.9.2022, prevede all’art. 5 *Modalità di iscrizione all’elenco regionale* che la domanda di iscrizione, deve essere presentata, dal 1 aprile al 30 aprile e dal 1 settembre al 30 settembre di ogni anno;
- RITENUTO** pertanto, di dover procedere:
- all’approvazione del *Regolamento per la tenuta e la revisione dell’elenco regionale dei mediatori culturali* con le correzioni ritenute

- indispensabili alla luce delle superiori intervenute modificazioni;
- all’approvazione della *Domanda di Iscrizione*, con le correzioni ritenute indispensabili alla luce delle superiori intervenute modificazioni;
 - all’apertura dei termini dal 1 aprile al 30 aprile per la presentazione della domanda di iscrizione all’*Elenco regionale dei mediatori culturali*:

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato

DECRETA

- Art. 1** E’ approvato il *Regolamento per la tenuta e la revisione dell’elenco regionale dei mediatori culturali* (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente decreto, previsto dall’art. 13 della legge regionale n. 20 del 29 luglio 2021 “*Legge regionale per l’accoglienza e l’inclusione*”, in sostituzione del Regolamento di cui al D.A. n. 89 del 9.9.2022 e successivamente corretto con il D.A. n. 90 del 19.9.2022.
- Art. 2** E’ approvata la Domanda di iscrizione (Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Art. 3** Sono riaperti i termini dal 1 aprile al 30 aprile per la presentazione della domanda di iscrizione all’*Elenco regionale dei mediatori culturali*.
- Art. 4** Le Domande di iscrizione nell’*Elenco regionale dei mediatori culturali*, con le modalità previste all’art. 4 del Regolamento, va inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it.
- Art. 5** Il presente provvedimento, unitamente agli allegati, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, al fine di darne massima diffusione, sul sito internet dell’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

L’ ASSESSORE

On.le Nunzia Albano

REGOLAMENTO PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEI MEDIATORI CULTURALI PREVISTO DALL'ART. 13, COMMI 1, 2 E 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 29 LUGLIO 2021 “LEGGE REGIONALE PER L’ACCOGLIENZA E L’INCLUSIONE”.

Art. 1.

Ambito di applicazione

Il presente regolamento in attuazione dell'Art. 13, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 20 del 29 luglio 2021 “*Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione*”, definisce le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'*elenco regionale dei mediatori culturali*, di seguito denominato “*elenco regionale*”.

Art. 2.

Mediatore culturale

1. Ai fini del presente regolamento, per mediatore culturale si intende l'operatore sociale che favorisce i contatti delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati con le istituzioni, le imprese e le collettività, ne agevola i rapporti inter-individuali e l'accesso ai servizi pubblici e privati e li assiste nel collegamento con il mondo del lavoro, agendo nel rispetto dell'autonomia degli individui stessi e con equidistanza fra le parti.
2. Il mediatore culturale, in particolare:
 - a. conosce il contesto territoriale nel quale vive e lavora e quello di uno o più Paesi di provenienza delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale, è in grado di orientare e favorire l'accesso di questi ultimi ai servizi territoriali, accompagnando gli utenti nell'esercizio dei propri diritti fondamentali e nell'attivazione di percorsi di autonomia, attraverso l'ascolto e il dialogo;
 - b. facilita la comunicazione, l'informazione e lo scambio culturale fra le cittadine ed i cittadini stranieri immigrati, gli autoctoni ed i servizi presenti sul territorio.

Art. 3.

Facilitatore linguistico/culturale

1. Per facilitatore linguistico/culturale si intende l'operatore sociale che, in assenza di un'esperienza lavorativa triennale, di laurea o corso di formazione riconosciuto, si occupa di agevolare l'informazione e la comunicazione tra i cittadini stranieri immigrati e le istituzioni o gli attori pubblici e/o privati del paese in cui il cittadino risiede.
2. Ai fini del riconoscimento dell'attività di cui al superiore comma 1, è prevista nell'elenco regionale la sezione dei facilitatori linguistico/culturali.

Art. 4.

Requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale

1. Per l'iscrizione all'elenco regionale sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore a diciotto anni;
 - b) possesso di regolare permesso di soggiorno, anche in fase di rilascio o di rinnovo valido ai fini dell'assunzione (per cittadini stranieri);
 - c) buona conoscenza della lingua e della cultura italiana e di una lingua e cultura di almeno un Paese di provenienza delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale;

- d) titolo di studio non inferiore al Diploma di scuola secondaria di primo grado;
 - e) diploma di laurea nelle seguenti classi di laurea L-11, L-12, LM94 o corso di formazione riconosciuto in almeno una regione italiana della durata non inferiore a 600 ore o 300 ore in caso di discente lavoratore comunque non inferiore ai requisiti previsti dal Decreto dell'Assessore all'istruzione e alla formazione professionale n. 21 del 9 gennaio 2018 – *Approvazione del profilo di “Mediatore Interculturale” con la relativa scheda corso nel Repertorio delle Qualificazioni della regione Siciliana.*
2. Nel caso in cui il mediatore non avesse i requisiti di cui al superiore comma 1 lettera e) questi potrà ugualmente chiedere di essere iscritto all'elenco purché dimostri a mezzo idonea documentazione (contratto di lavoro, dichiarazione azienda, altra idonea documentazione attestante l'attività lavorativa) di aver svolto almeno tre anni di lavoro anche non continuativo come mediatore culturale.
 3. Sono considerati validi, ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale, i titoli legalmente riconosciuti attinenti alla materia della mediazione culturale, conseguiti in altre regioni italiane o all'estero in armonia con le norme nazionali e regionali in materia di equipollenza dei titoli professionali.
 4. Ai fini dell'iscrizione alla sezione dei facilitatori linguistico/culturali, non essendo necessario il possesso dei requisiti di cui alla lettera e), il candidato dovrà allegare alla istanza di iscrizione nell'elenco, sezione Facilitatori linguistico/culturali, idonea documentazione attestante lo svolgimento da almeno 6 mesi di una esperienza lavorativa nell'ambito della facilitazione linguistico/culturale.

Art. 5.

Modalità di iscrizione all'elenco regionale

1. La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice secondo il modello di cui all'Allegato 1, deve essere presentata, dal 1 aprile al 30 aprile e dal 1 settembre al 30 settembre di ogni anno, presso l'Assessorato Regionale della famiglia, della politiche sociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali - Servizio 3 - *Gestione degli interventi di parte corrente dei fondi del PO FSE e POC (FSE), Politiche per l'accoglienza e l'inclusione e Politiche per i siciliani all'estero.*
2. Nella domanda possono essere precisati i seguenti ambiti di competenza specifica conseguiti dall'interessato nella formazione o nel lavoro:
 - a) ambito istituzionale;
 - b) ambito scolastico - educativo;
 - c) ambito lavorativo;
 - d) ambito sociale e sanitario;
 - e) ambito abitativo;
 - f) ambito MSNA.
3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b) copia di regolare permesso di soggiorno, anche in fase di rilascio o di rinnovo valido ai fini dell'assunzione (per cittadini stranieri);
 - c) copia autentica dei titoli di studio, degli attestati che dimostrino la partecipazione ed il superamento dei corsi di formazione e dei percorsi didattici, oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'Art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) relativa a tali titoli, e allo

svolgimento dell'attività lavorativa di cui all'articolo n. 4 comma 1 lettera e) del presente regolamento;

d) curriculum vitae ed ogni altra documentazione relativa alle esperienze formative e lavorative acquisite, ritenuta utile per comprovare l'idoneità dell'interessato ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale.

4. L'iscrizione all'elenco regionale o l'eventuale diniego sono disposti con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali.
5. Il procedimento di iscrizione si conclude entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda.
6. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione l'amministrazione può richiedere l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori, il termine di cui al comma 5 resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.

Art. 6.

Mantenimento dell'iscrizione e cancellazione dall'elenco regionale

1. L'iscrizione all'elenco dura tre anni, salvo la possibilità dell'iscritto di rinnovare la propria posizione. La mancata comunicazione secondo i modelli allegati, di voler rimanere iscritto all'elenco, determina la cancellazione dallo stesso.
2. Dentro la stessa finestra utile per la prima iscrizione all'elenco, il mediatore/facilitatore linguistico/culturale iscritto può presentare istanza per il mantenimento della posizione, manifestando il proprio interesse ad essere iscritto all'elenco.
3. Il facilitatore linguistico/culturale, che dalla data di prima iscrizione ha maturato l'esperienza professionale o ha conseguito i requisiti formativi, può chiedere la sua iscrizione alla sezione dei mediatori culturali.
4. Salvo le cause previste dalla legge, il mediatore o il facilitatore linguistico/culturale cancellato dall'elenco può ripresentare illimitatamente richiesta di nuova iscrizione.

Art. 7.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti nell'ambito del presente procedimento saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) n.679/2016, secondo quanto previsto dall'informativa allegata (All.2).

Art. 8.

Ufficio Preposto

1. L'ufficio preposto alla gestione dell'*Elenco regionale* è il Servizio 3 - *Gestione degli interventi di parte corrente dei fondi del PO FSE e POC (FSE), Politiche per l'accoglienza e l'inclusione e Politiche per i siciliani all'estero* - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Domanda di iscrizione all'**Elenco dei mediatori culturali** della Regione Siciliana

All' Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

Serv. 3 - *Gestione degli interventi di parte corrente dei
fondi del PO FSE e POC (FSE), Politiche per
l'accoglienza e l'inclusione e Politiche per i siciliani
all'estero*

dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it

Via Trinacria,34/36 - 90144 PALERMO

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____
stato _____ il ___ / ___ / _____ residente a _____
prov. _____ cap. _____ via/piazza _____ n. _____
domiciliato/a (solo se diverso dalla residenza) a _____
prov. _____ cap. _____ via/piazza _____ n. _____
recapiti telefonici _____ e-mail _____.

Ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 che vale come autocertificazione prodotta sotto la propria responsabilità ed essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste,

DICHIARA

che, ai sensi dell'art. 3 del *Regolamento per la tenuta e la revisione dell'elenco regionale dei mediatori culturali previsto dall'art. 13, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 20 del 29 luglio 2021 (legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione)*, è in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'*Elenco regionale dei mediatori culturali* in particolare dichiara:

- di avere compiuto 18 anni;
- di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno, anche in fase di rilascio o di rinnovo valido ai fini dell'assunzione (per cittadini stranieri);
- titolo di studio non inferiore al Diploma di scuola primaria di secondo grado;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue);
- di avere:
 - a. ai fini dell'iscrizione alla sezione dell'elenco come mediatore culturale¹:

¹ Scegliere/barrare una o più opzioni.

- conseguito il diploma di laurea in una delle seguenti nelle seguenti classi di laurea: L-11 - **Lingue e Culture Moderne**, L-12 - **Mediazione linguistica**, LM94 - **Lauree Magistrali** in Traduzione Specialistica e Interpretariato;
 - conseguito l'attestato di partecipazione relativo ad un corso di formazione riconosciuto in almeno una regione italiana della durata non inferiore a 600 ore o 300 ore in caso di discente lavoratore comunque non inferiore ai requisiti previsti dal Decreto dell'Assessore all'istruzione e alla formazione professionale n. 21 del 9 gennaio 2018 – *Approvazione del profilo di “Mediatore Interculturale” con la relativa scheda corso nel Repertorio delle Qualificazioni della regione Siciliana*;
 - svolto almeno tre anni di lavoro anche non continuativo come mediatore culturale;
 - conseguito titoli legalmente riconosciuti attinenti alla materia della mediazione culturale, conseguiti in altre regioni italiane o all'estero in armonia con le norme nazionali e regionali in materia di equipollenza dei titoli professionali.
- b. ai fini dell'iscrizione alla sezione dell'elenco come **facilitatore linguistico/culturale**, svolto da almeno 6 mesi una esperienza lavorativa nell'ambito della facilitazione linguistico/culturale.
- di non versare, ai sensi dell'art. 7 cpv 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, che aggiunge alla legge n. 275/65, art. 10 sexies, comma 8, nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni;
 - di non essere sottoposto a misure di prevenzione, di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione, né di una delle cause ostative all'iscrizione agli albi o a registri pubblici e di non avere conseguito condanne penali passate in giudicato e di non avere carichi penali pendenti;

DICHIARA ALTRESI'

- la propria competenza in uno o più dei seguenti ambiti di competenza specifica conseguiti nella formazione o nel lavoro²:
 - ambito istituzionale;
 - ambito scolastico - educativo;
 - ambito lavorativo;
 - ambito sociale e sanitario;
 - ambito abitativo;
 - ambito MSNA.
- la preferenza per la sede di lavoro in o più delle province³:
 - Agrigento
 - Caltanissetta
 - Catania
 - Enna
 - Messina
 - Palermo
 - Ragusa
 - Siracusa
 - Trapani

² Scegliere/barrare una o più opzioni

³ Scegliere/barrare una o più opzioni

- La/le lingua/e per la quale propone la propria mediazione

Il/la sottoscritto/a, pertanto, **CHIEDE** con la presente di poter essere iscritto/a nell'elenco regionale dei mediatori culturali istituito dall'art. 13, comma 1 della Legge Regionale n. 20 del 29 luglio 2021 - *Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione*, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 30 aprile 2010.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati trasmessi nella presente istanza.

Si allega in copia conforme all'originale:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum vitae;
- copia autentica dei titoli di studio, degli attestati che dimostrino la partecipazione ed il superamento dei corsi di formazione e dei percorsi didattici, oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'Art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) relativa a tali titoli, e allo svolgimento dell'attività lavorativa di cui all'articolo n. 3 comma 1 lettera d) del presente regolamento;
- documentazione relativa alle esperienze formative e lavorative acquisite, ritenuta utile per comprovare l'idoneità dell'interessato ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale.

Data

Firma
(copia documento di identità)

.....

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Serv. 3 - *Gestione degli interventi di parte corrente dei fondi del PO FSE e POC (FSE), Politiche per l'accoglienza e l'inclusione e Politiche per i siciliani all'estero*

**Informativa sulla protezione dei dati personali
ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016-679
Iscrizione elenco dei mediatori culturali della Regione Siciliana**

1. Trattamento dei dati personali a cui si riferisce questa informativa

Questa informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016-679 al fine dell'iscrizione all'*Elenco regionale dei mediatori culturali* previsto dall'art. 13, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 20 del 29 luglio 2021.

Il trattamento è improntato rispetto ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dell'interessato ai sensi di legge.

2. Soggetti che intervengono nel trattamento dati

Il Titolare del trattamento è la Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, rappresentato dall'Assessore pro-tempore, con recapito in Palermo, via Trinacria 34, CAP 90135, numero telefonico 091/7078428, PEC: assessorato.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it.

Il Responsabile del trattamento è l'Ufficio Speciale Immigrazione, rappresentato dal Dirigente Responsabile con recapito in Palermo, via Trinacria 34, numero telefonico 091/7074485, PEC: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati della Regione Siciliana ha recapito e-mail dpo@regione.sicilia.it e PEC: dpo@certmail.regione.sicilia.it

4. Fonte e Tipologie dei dati personali trattati

I dati personali sono raccolti presso l'Ufficio Speciale Immigrazione.

I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie: dati anagrafici, indirizzi, numeri di telefono, qualifica professionale, indirizzi e-mail, indirizzi PEC, curricula, dati personali appartenenti a particolari categorie che rivelino l'origine etnica.

5. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali da Lei forniti vengono utilizzati nell'ambito del trattamento in argomento per il conseguimento delle finalità e delle procedure amministrative richieste dalle vigenti normative istituzionali. La base giuridica del trattamento è l'adempimento degli obblighi previsti dalle norme di leggi dello Stato, della Regione Siciliana o regolamenti e normative comunitarie. Dalla mancata o parziale comunicazione delle informazioni necessarie potrà derivare il mancato o parziale rispetto delle suddette norme.

6. Modalità di trattamento

I dati vengono trattati in relazione alla finalità descritta e con logiche ad essa correlate, sia in forma cartacea che con strumenti digitali e telematici, nel rispetto dei principi fissati all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione contro trattamenti non

autorizzati o illeciti, mediante misure tecniche e organizzative adeguate. Sulla base dei dati oggetto della presente informativa, la Regione Siciliana non assumerà alcuna decisione mediante elaborazione completamente automatizzata, né verrà effettuata alcuna profilazione automatizzata.

7. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati potranno essere trattati per le finalità di cui alla presente informativa dai soggetti di cui al punto 2 e dalle persone da loro autorizzate al trattamento.

I dati potranno essere oggetto di comunicazione nei casi e con le modalità previste dalla legge.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti.

Si evidenzia che le seguenti categorie di dati anagrafici, curricula, e dati previsti dalle normative sulla "Trasparenza amministrativa" sono soggette a pubblicazione sul sito web di questo Ufficio Speciale Immigrazione, di libero accesso e che pertanto i dati personali potranno essere liberamente acquisiti da soggetti che accedono al sito anche se ubicati in un paese terzo o da una organizzazione internazionale.

8. Conservazione dei dati

Per le finalità del trattamento i dati vengono conservati presso la sede di questo Ufficio Speciale Immigrazione e custoditi in armadi dotati di serratura.

I dati saranno trattati per il tempo necessario alle procedure previste e conservati per il periodo previsto dalle leggi vigenti. Al termine del loro utilizzo i dati saranno soggetti alle norme che disciplinano la conservazione e lo scarto degli atti d'archivio dell'amministrazione regionale.

Qualora i dati siano utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati, i termini per la cancellazione sono sospesi a norma di legge.

9. Diritti dell'interessato

L'utente può esercitare i propri diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016 sui dati personali che lo riguardano ed in particolare il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione e di portabilità dei dati personali, il diritto di richiedere la limitazione e di opporsi al trattamento e il diritto di ottenere conferma o meno sull'esistenza di un trattamento, inviando una comunicazione al Titolare del trattamento presso uno dei recapiti indicati al punto 2.

L'interessato potrà in qualsiasi momento proporre reclamo all'Autorità Garante della protezione dei dati personali, piazza di Montecitorio n. 121, 00186 Roma.

CONSENSO DELL'INTERESSATO

Il/la Sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
_____ nella qualità di _____ autorizza il
trattamento dei dati personali forniti in relazione alla presente informativa ai sensi del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Palermo li _____

FIRMA
